CAMERA DEI DEPUTATI N. 2656

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati VAGHI e SANGALLI

Presentata il 15 luglio 1970

Modifica degli articoli 22 e 27 della legge 18 marzo 1968, n. 444, concernente la scuola materna statale

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 18 marzo 1968, n. 444, recante norme sull'ordinamento della scuola materna statale, stabilisce, al primo comma dell'articolo 22 che « i giardini d'infanzia istituiti con regio decreto 6 maggio 1923, n. 1054, sono trasformati in scuole materne statali ».

Di qui una serie di conseguenze che si riflettono sulle maestre giardiniere assunte in ruolo ai sensi del regio decreto 9 dicembre 1926, n. 2480 (cioè le poche insegnanti vincitrici di concorso ancora in attività di servizio), le quali, tolte alla loro specifica funzione di insegnanti dell'ordine medio, preposte al tirocinio degli alunni degli istituti magistrali, vengono ad essere trasferite in forza della suddetta legge al ruolo di educatrici della nuova scuola materna, in una posizione, quindi, non confacente alla loro specifica preparazione ed al ruolo che avevano liberamente scelto per concorso.

Infatti, il terzo comma dell'articolo 22 recita testualmente: « Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia e nelle scuole materne annesse alle suddette scuole magistrali, è iscritto nel ruolo degli insegnanti della scuola materna statale conservando la sede attuale »; tale ruolo, come si desume dal secondo comma dell'articolo 11 della citata legge n. 444 è « provinciale » ed è istituito presso i provveditorati agli studi.

Dalla collazione dei provvedimenti esaminati, emerge quindi una palese violazione di un diritto acquisito e consolidato dalle maestre giardiniere le quali, in virtù di regolare concorso nazionale a cattedra (identico a quello degli insegnanti medi) appartengono ai ruoli nazionali nella loro qualità di insegnanti di ruolo degli istituti magistrali ed hanno diritto di conservare le attribuzioni ad esse derivanti dal concorso.

È importante rilevare, poi, che le maestre giardiniere svolgono nei giardini d'infanzia una vera e propria funzione direttiva sia per quanto riguarda l'organizzazione interna e il funzionamento, sia per le prestazioni didattiche, per cui avrebbero ben meritato di essere assegnate automaticamente alla scuola materna statale con funzioni direttive. Invece l'articolo 27 prevede per esse un concorso speciale per esami.

Con la presente proposta di legge si mira perciò a modificare anche l'articolo 27 della legge n. 444 in quanto l'esame prescritto costituirebbe una semplice ripetizione dell'esame di concorso sostenuto e vinto dalle maestre giardiniere. Se si pensa, poi, che alcune leggi dispongono l'immissione nei ruoli di personale insegnante medio sprovvisto del requisito degli esami di stato di abilitazione e di concorso, la modifica auspicata appare logica ed equa.

Altri riflessi d'ordine negativo sono costituiti dal fatto della cessazione di appartenenza di tale categoria al settore della scuola media con la conseguente retrocessione a quello elementare. Si teme che le insegnanti possano perdere il diritto alle prestazioni dell'Istituto Kirner quali, ad esempio, l'indennità di buonuscita.

Per questi motivi, onorevoli colleghi, confidiamo in una rapida approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 22 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente: « Il personale insegnante di ruolo nei suddetti giardini d'infanzia resta incluso negli organici degli istituti magistrali di appartenenza, conservando la sua attuale denominazione e tutti i diritti acquisiti e derivanti dalla sua condizione di personale insegnante di ruolo *B* dell'ordine medio, ma assegnato per la funzione didattica alla scuola materna statale, ferma restando la sede occupata. Il personale insegnante nelle scuole materne annesse alle scuole magistrali è iscritto nel ruolo della scuola materna statale conservando l'attuale sede ».

ART. 2.

L'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 444, è sostituito dal seguente: « Nella prima applicazione della presente legge è indetto un concorso speciale per soli titoli per l'ammissione nel ruolo delle direttrici delle scuole materne statali, riservato sia alle insegnanti di ruolo nei giardini d'infanzia di cui al primo comma dell'articolo 22, sia alle insegnanti di ruolo nelle scuole materne annesse alle scuole magistrali statali e che abbiano prestato non meno di dieci anni di servizio di ruolo, con diritto al mantenimento degli assegni e delle retribuzioni già in godimento ».